



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa dei senatori NANNICINI, VALENTE, ALFIERI, BINI, CIRINNÀ, COMINCINI, CUCCA, D’ARIENZO, FEDELI, FERRAZZI, GARAVINI, GIACOBBE, IORI, MALPEZZI, MARGIOTTA, MISIANI, PATRIARCA, RICHETTI, STEFANO e VATTUONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2018

Modifica all’articolo 117 della Costituzione in materia di tutela della salute

ONOREVOLI SENATORI. – Il consolidamento di una condizione di frammentazione e di difformità territoriale nell'assicurare gli stessi trattamenti in materia di salute, che è emerso in seguito alla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione del 2001, con regioni in grado di assicurare servizi e prestazioni all'avanguardia contrapposte ad altre in cui ci si trova ben al di sotto della garanzia dei livelli essenziali di assistenza, ha comportato notevoli problemi nell'effettiva tutela del diritto alla salute su tutto il territorio nazionale, esasperati a maggior ragione di fronte ai fallimenti dei vari tentativi di riallineamento dell'articolo 117 della Costituzione che, dal 2001 in poi, si sono susseguiti. Così, fra competenze statali e regionali, si è lasciata per lo più alle decisioni e agli indirizzi della giurisprudenza costituzionale la tutela dell'esigenza di una maggiore uniformità nazionale della salute, seppur dentro naturali flessibilità e bilanciamenti che la nuova architettura dell'assetto repubblicano ha definito nel titolo V.

Eppure, a maggior ragione di fronte alle crescenti asimmetrie sul territorio nazionale nella effettiva tutela della salute, confermate dai dati sull'aspettativa di vita superiore anche di tre o quattro anni in alcune regioni rispetto ad altre, ciò non può essere più accettato. È necessario affrontare questo tema attraverso una riforma costituzionale che, in modo puntuale, preciso e circoscritto, miri ad una maggiore uniformità nazionale, senza rinunciare, tuttavia, non soltanto a quei pregi

che comunque il nuovo assetto determina, ma anche alla valorizzazione di quelle realtà che hanno saputo utilizzare al meglio le potenzialità che il testo costituzionale offre per garantire migliori diritti ai cittadini.

Dunque, il presente disegno di legge costituzionale recepisce quanto suggerito dall'associazione «Cittadinanzattiva», rafforzando ulteriormente sia il legame con l'articolo 32 della Costituzione – non sfuggirà infatti il puntuale richiamo lessicale al «diritto dell'individuo» e indirettamente al dibattito che già durante i lavori dell'Assemblea costituente ciò determinò (e a questi si rinvia, concordando con la scelta di allora dei padri costituenti) – sia quello con la dinamica del rapporto tra forma di Stato e regime nuovo di competenze definite dal legislatore costituzionale nel 2001 riguardo al Titolo V, a partire dalla valorizzazione del principio di sussidiarietà, inteso tanto in senso verticale quanto in senso orizzontale, delineato appunto nell'articolo 118 della Costituzione.

Pertanto, come si può rilevare dal sito www.diffondilasalute.it, questa proposta gode di un vasto consenso sociale, mostrando così tutta la forza di una soluzione che, nel rispetto del testo costituzionale, consente tuttavia di adeguare lo stesso alla realtà plurale e dinamica del Paese e alle esigenze reali e concrete dei cittadini.

Per queste ragioni si auspica un esame in tempi brevi del presente disegno di legge costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dopo le parole: «tutela della salute» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto del diritto dell'individuo e in coerenza con il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118».

